LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall' anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce, tra l'altro, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

ATTESO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

DATO ATTO che l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, dai richiamati articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, delle Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), nonché dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31/12/1992 n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTO l'art. 1 – comma 156 – della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), il quale modificando l'art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, individua nel Consiglio comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di ICI, norma ora applicabile in materia di IMU;

PRESO ATTO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione e quindi per l'anno 2012 entro il 30/6/2012 (comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24/2/2012 n. 14);

VISTO l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, istitutiva dell'IMU sperimentale, il quale prevede:

- al comma 6 "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";
- al comma 7 "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8 "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26/2/1994 n.133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- al comma 10 la disciplina delle detrazioni dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare l'art. 52;

VALUTATE le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

RITENUTO sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l'esercizio finanziario 2012 di proporre al Consiglio comunale le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

- l'aliquota dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- **l' aliquota dello 0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26/2/1994 n.133;
- **l' aliquota dell' 1,00 per cento** per gli immobili appartenenti alla categoria D (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola D10)

- **l'aliquota di base dello 0,76 per cento** per i restanti fabbricati e per le aree edificabili, confermando per l'anno 2012 i criteri di riferimento per la determinazione dei valori approvati con propria deliberazione n. 45/2009;

RITENUTO altresì di proporre, per l'anno 2012, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011 n. 214;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, commi 1° e 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 9 della Legge 03 agosto 2009, n. 102;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) **DI PROPORRE** al Consiglio comunale e di formulare, quale atto di indirizzo a supporto della redazione dello schema di bilancio di previsione, relativamente all' Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012:

- l'aliquota dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- l'aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26/2/1994 n.133;
- l'aliquota dell' 1,00 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria D (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola D10)
- **l'aliquota di base dello 0,76 per cento** per i restanti fabbricati e per le aree edificabili, confermando per l'anno 2012 i criteri di riferimento per la determinazione dei valori approvati con propria deliberazione n. 45/2009;
- **2) DI PROPORRE,** quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011 n. 214;
- 3) DI CONFERMARE, per l'anno 2012, i valori venali ai fini IMU delle aree edificabili così come determinati con deliberazione di Giunta comunale n° 45 del 30.12.2009;
- 4) **DI ALLEGARE** il presente atto al bilancio di previsione 2012 come disposto dall'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000